

perchè certamente nei suoi effetti ha importanza maggiore una disposizione legislativa che quella di un regolamento, il quale può essere revocato o modificato quando si voglia.

D'altronde, come ho accennato, il regolamento che è in vigore col gennaio 1887 non contiene la sanzione che si adotta con quest'articolo: e ciò basta, a nostro avviso, per giustificare il mantenimento dell'articolo in discussione e del successivo.

Per queste considerazioni la Commissione insiste perchè la Camera voti questi articoli. Non ha però alcuna difficoltà di aderire al desiderio espresso dell'onorevole ministro delle finanze di cancellare l'ultimo capoverso dell'articolo 4º.

Presidente. Onorevole Giolitti, ha proposte da fare?

Giolitti. Non faccio proposta alcuna, la legge è di così poca importanza che credo al ministro sarà affatto indifferente, come lo è a me, che la medesima sia o non sia approvata.

Una osservazione sola io voglio fare, ed è che tutte le difficoltà, delle quali ha parlato il ministro, che facevano gli esattori prima di restituire ai contribuenti, le facevano allo scopo di procurarsi i documenti per avere il rimborso; d'ora in poi le faranno per evitare di pagare il contribuente, e per tenersi il danaro da essi già incassato.

Ma, lo ripeto, non faccio proposte trattandosi di legge la quale in tutte le sue parti lascia il tempo che trova.

Presidente. La Commissione adunque mantiene l'articolo 4 come è proposto, sopprimendo però l'ultimo comma; esso resta pertanto così concepito:

“ Art. 4. In base ai decreti di sgravio, l'intendente di finanza forma un elenco delle quote in tutto o in parte non dovute dai contribuenti.

“ L'esattore, ricevuto l'elenco, imputerà a favore dei singoli contribuenti le somme corrispondenti allo sgravio, e non potrà procedere contro i medesimi se non per il residuo del loro debito, sospendendo gli atti esecutivi che fossero iniziati.

“ L'esattore imputa nei suoi versamenti alle casse comunali e a quella del ricevitore provinciale, per la parte rispettiva, l'ammontare degli elenchi ricevuti. ”

Pongo a partito quest'articolo 4.

(È approvato).

“ Art. 5. Gli esattori devono rendere conto mensilmente all'intendente di finanza dei rimborsi e compensi eseguiti nel mese precedente

o delle cause che ne hanno impedito la esecuzione.

“ Se il ritardo è imputabile a colpa o negligenza dell'esattore, questi incorre nella multa del decuplo della quota non rimborsata, che sarà applicata dal prefetto. ”

(È approvato).

“ Art. 6. Presso ogni municipio sarà stabilito un registro per ricevere i reclami degli interessati contro i ritardi sia nella definizione dei ricorsi precedentemente presentati per qualunque specie di tributo erariale, sia nella esecuzione, da parte degli esattori e agenti contabili, degli sgravi e rimborsi già ordinati.

“ Un estratto del registro sarà mensilmente trasmesso all'intendente di finanza, il quale, fatte le occorrenti verificazioni, emette i provvedimenti opportuni e ne informa contemporaneamente gli interessati. ”

(È approvato).

Così è esaurita la discussione su questo disegno di legge, di cui procederemo alla votazione a scrutinio segreto.

Intanto essendo presente l'onorevole Bonghi, lo avverto che l'onorevole ministro della istruzione pubblica ha dichiarato che risponderà alla sua interpellanza mercoledì prossimo.

Bonghi. La ringrazio.

Presidente. Comunico alla Camera il risultato della votazione di ballottaggio per la nomina di due commissari della Giunta generale del bilancio.

Votanti	221
Serena ebbe voti	127
Della Rocca	102
Franchetti	97
Berio	57

L'onorevole Serena e l'onorevole Della Rocca avendo raggiunto il maggior numero di voti, sono proclamati membri commissari della Giunta generale del bilancio.

Prima di procedere alla votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge approvato or ora per alzata e seduta, propongo alla Camera di passare alla discussione del progetto di legge iscritto nel n. 4 dell'ordine del giorno “ Approvazione di contratti pel riscatto della tonnara di Santo Stefano. ”

Si dà lettura del disegno di legge.

Fullè, segretario, legge: (Vedi Stampato, numero 103-A).